Unione di Comuni
Valmarecchia

UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
(Provincia di Rimini)

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA delle funzioni di **Polizia municipale e polizia amministrativa locale** (art. 14 comma 27, lett. i, D.L. n. 78/2010; art.7 comma 3 L.R. n. 21/2012, succ. modifiche L.R. n. 23/2013) da parte dei Comuni di: Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio - Torriana, San Leo, Santarcangelo di Romagna, Sant'Agata Feltria, Talamello, Verucchio.

****

Raccolta. n. 232 /2014

Il giorno 3 (tre) del mese di aprile dell'anno duemilaquattordici, nella Sede dell'Unione di Comuni Valmarecchia con la presente convenzione, tra i signori:

- **SALVI PATRIZIA**, nata a Cesenatico il 5.9.1957, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Commissario Straordinario del **COMUNE DI CASTELDELCI** (codice fiscale: 80008970412.), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 25.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **FATTORI MARCELLO**, nato a Maiolo il 2.3.1967, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI MAIOLO** (codice fiscale: 00364720417), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 26.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **BALDININI IVANA**, nata a Novafeltria il 4.2.1957, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Vice Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI NOVAFELTRIA** (codice fiscale: 00360640411), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 27.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **VALENTI LORENZO**, nato a Rimini il 5.4.1960, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI PENNABILLI** (codice fiscale: 00217050418), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 27.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **PUZZO GIUSEPPE MARIO**, nato a Potenza il 3.9.1961, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Commissario Straordinario del **COMUNE DI POGGIO-TORRIANA** (codice fiscale: 04110220409), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 20.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **GUERRA MAURO**, nato a Rimini il 8.3.1973, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI SAN LEO** (codice fiscale: 00315680413), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 26.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **DI NUZZO CLEMENTE**, nato a Napoli il 11.05.1963, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Commissario Straordinario del **COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA** (codice fiscale: 01219190400), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 26.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **CERBARA GUGLIELMINO**, nato a Novafeltria il 22.1.1962, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA** (codice fiscale: 80008730410), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 26.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

- **PRUCCOLI GIORGIO**, nato a Verucchio il 11.1.1968, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI VERUCCHIO** (codice fiscale: 00392080404), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 24.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **UGOLINI FRANCESCA**, nato a Novafeltria il 18.3.1978, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE di TALAMELLO** (codice fiscale: 00364280412), in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 9 del 27.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **PRUCCOLI GIORGIO**, nato a Verucchio il 11.1.1968., il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'**UNIONE DI COMUNI VALLEMARECCHIA** (codice fiscale: . 91120860407), in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 12 del 28.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

Premesso che:

- con atto costitutivo in data 27.12.2013, repertorio n. 206 e registrato a Rimini in data 16.1.2014 al n. 379 serie III E, i Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio - Torriana San Leo, Santarcangelo di Romagna, Sant'Agata Feltria, Talamello, Verucchio, hanno costituito l'Unione di Comuni Valmarecchia, in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 D.L. n. 78/2010 e succ. modif. e all'art.19 L.R. 21/2012;
- i comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio - Torriana San Leo, Santarcangelo di Romagna, Sant'Agata Feltria, Talamello, Verucchio, aderenti all'Unione di Comuni Valmarecchia fanno parte dell'ambito territoriale ottimale "Rimini nord" e non lo esauriscono, in relazione al rinvio concesso dalla Regione, all'adesione all'Unione, al Comune di Bellaria Igea Marina;
- le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. n. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
- l'art.7, co. 3, della L.R. n. 21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i comuni dell'ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, di almeno tre funzioni tra quelle elencate dall'art.7 come modificato dalla l.r. 9/2013, che comprende quella relativa allo **Polizia municipale e polizia amministrativa locale**, di cui agli articoli 2 e 3 della L.R. n. 4/2010;
- i comuni che hanno costituito l'Unione di Comuni Valmarecchia, hanno concordato tra di loro di provvedere al conferimento all'Unione della funzione in oggetto, con decorrenza stabilita dall'articolo 9 della presente convenzione, mentre per l'ulteriore Comune di Bellaria Igea Marina, che si è avvalso della deroga di cui all'art.30 della l.r. 21/2012, l'avvio della gestione associata in oggetto decorrerà dall'1.1.2015 (o successivamente se a tale data tutti i comuni dell'ambito gestiranno unitariamente almeno tre funzioni + l'informatica);
- i sopra elencati comuni appartenenti all'Unione e successivamente l'Unione stessa, hanno approvato il conferimento all'Unione della funzione di **Polizia municipale e polizia amministrativa locale**, approvando nel contempo il presente schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite **si conviene e si stipula quanto segue:**

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

Unione di Comuni
Valmarecchia

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione dei Comuni Valmarecchia per la brevità chiamata Unione, delle funzioni di **Polizia municipale** (art.14 L.R. n. 24/2003, D.L. n. 78/2010, art. 14, comma 27, lett. i), **con istituzione del Corpo intercomunale di Polizia municipale dell'Unione,** ai sensi della L.R. n. 24/2003 così come integrata e modificata dalla L.R. n. 8/2013. In particolare vengono conferite le funzioni comprendenti tutti i compiti e le attività di polizia locale definite dalla L. n. 65/1986 e dalla L.R. n. 24/2003, già posti in esecuzione nei Comuni. Con il trasferimento delle funzioni di Polizia Locale devono intendersi trasferite anche quelle di Polizia Giudiziaria, di Polizia Stradale e di Pubblica Sicurezza, esercitate dal personale che ivi svolge servizio di Polizia Municipale, nei termini indicati dall'articolo5 della Legge n. 65/1986.
2. A titolo indicativo e non esaustivo devono considerarsi comunque trasferiti all'Unione:

a) i controlli sull'applicazione dei regolamenti Comunali e dell'Unione, sulle Ordinanze dei Sindaci e su quelle dei Dirigenti/Responsabili di Area/Settore/Servizi;
b) controlli della mobilità e sicurezza stradale, comprensivi delle attività di polizia stradale e di rilevamento degli incidenti di concerto con le forze e altre strutture di polizia (Nuovo codice della strada), nonché l'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado a seguito di specifico accordo con la Dirigenza scolastica;
c) tutela della libertà di impresa e del consumatore, comprensiva almeno delle attività di polizia amministrativa commerciale e con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari;
d) tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia edilizia ed ambientale;
e) tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia giudiziaria;
f) supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;
g) controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
h) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile.

3. La gestione associata del Corpo intercomunale di Polizia Municipale è finalizzata a garantire:
   - la presenza costante su tutto il territorio dell'Unione delle forze del Corpo per la prevenzione e il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela dei cittadini e per i bisogni emergenti;
   - le politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza attraverso azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio di riferimento;
   - l'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio;
   - il coordinamento con le altre forze pubbliche operanti sul territorio, al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione; in caso di calamità che renda necessario un supporto di personale di polizia locale per le aree colpite, gli Enti locali, interessati, nell'immediatezza dell'evento e nei giorni successivi, possono inviare il personale attraverso il coordinamento del Servizio regionale competente in materia di polizia locale;
   - la collaborazione con le Associazioni di Volontariato ed in particolare concretizzare forme di coordinamento e di collaborazione con il Volontariato di protezione civile, a livello sovra comunale, sulla base degli indirizzi statali e regionali.
4. L'ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata dei servizi in oggetto è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione che hanno conferito la funzione. Del pari ogni riferimento alla competenza territoriale che la L. n. 65/1986 e la L.R. n. 24/2003 e succ. modif., fanno relativamente alle funzioni di polizia locale, s'intende esteso al territorio dell'Unione.
5. Il corpo intercomunale di Polizia Municipale è formato dagli operatori già appartenenti al Corpo di P.M. dell'Unione dei Comuni Valle del Marecchia e dal Personale di P.M. degli enti facenti

parte dell'ex Comunità Montana Alta Valmarecchia; nonché dal personale successivamente assunto.

6. L'ambito funzionale del conferimento viene meglio individuato nel Regolamento del Corpo e specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.
7. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art. 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati, con riguardo alle funzioni conferite, dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

Art. 2 – Modalità di trasferimento delle funzioni

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione, avviene con la decorrenza stabilita dall'art. 9, nei modi specificati nel progetto attuativo e negli atti organizzativi approvati dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio di integralità fissato dallo Statuto dell'Unione.
2. Da tale data l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.
3. In relazione alle materie di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica; le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione. Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti: in particolare, i poteri del Sindaco esercitati in veste di *autorità locale in materia di pubblica sicurezza, protezione civile, igiene e sanità pubblica* (art. 50, commi 4-5) oltre ai compiti in veste di «*ufficiale di governo*» (art. 54 TUEL).
4. Il conferimento delle funzioni è integrale, per tutti i Comuni firmatari della presente convenzione, senza che residuano in capo ai Comuni attività amministrative e compiti riferibili alla stessa funzione.
5. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 4 della presente convenzione.
6. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato nel seguente art. 6 della presente convenzione.
7. L'Unione deve, nell'assunzione degli atti, nell'espletamento dei servizi e nell'esecuzione delle opere, fare espressa menzione del conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi.
8. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione, che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

Art. 3 – Dotazione organica e trasferimento del personale

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato dagli Enti conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti, ai sensi dell'art.1, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32, co. 5 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato ed a tempo determinato, avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente, mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dall'Ente di origine e/o provenienza. In caso di trasferimento, il personale, viene assegnato definitivamente al Corpo, transitando nella dotazione organica dell'Unione.
3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente art. 2, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.
4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale necessario dalla data prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della presente convenzione.
5. Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio dell'Unione, verranno definiti l'organizzazione e il funzionamento del Corpo, in conformità alle disposizioni di cui alla L. n. 65/1986, dalla L.R. n. 24/2003 e s.m.i. e nel quadro dei principi del "Codice europeo di etica per le organizzazioni di polizia" adottato come raccomandazione (REC 2001 10) dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19.9.2001.
6. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Corpo intercomunale, vengono annualmente determinate nell'ambito del quadro di assegnazione delle risorse umane dell'Unione. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.
7. La dotazione organica deve essere adeguata ai parametri individuati dalla Giunta regionale, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'ordinamento.
8. Lo stato giuridico ed economico, gli avanzamenti di carriera, la liquidazione dei compensi incentivanti la produttività, vengono stabiliti per tutti gli appartenenti al Corpo, indipendentemente dall'Ente di provenienza, sulla base della normativa relativa al personale dipendente degli EELL.

Art. 4 – Rapporti finanziari tra i Comuni e l'Unione

1. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione, accertati nel bilancio dell'Unione, sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.
2. Relativamente alle sanzioni per violazione del Codice della strada, salvo diversa disposizione di legge, i relativi introiti, incassati dall'Unione, dedotte le spese per la gestione di tale attività, vengono retrocessi ai Comuni in base alla popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente, in relazione alla competenza territoriale, al fine di destinarli in applicazione dell'art. 208 del codice della strada. La Giunta dell'Unione può concordare un regime transitorio per il periodo di cui al comma 7 del presente articolo. Per l'anno 2014 sono comunque fatti salvi i criteri previgenti.
3. I proventi derivanti dagli altri accertamenti sanzionatori amministrativi non connessi con il Codice della Strada, effettuati dalla Polizia Municipale sul territorio dell'Unione, sono introitati direttamente dai singoli Comuni su cui sono stati verbalizzati, così come rimangono in capo ai singoli Comuni quelli effettuati da altre forze di Polizia o da altri organi di controllo, nonché le procedure connesse con il contenzioso e/o l'emanazione delle ordinanze - ingiunzione.
4. Le spese per l'utilizzo del personale del Corpo Unico per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali sia di interesse locale che statale sono rimborsate all'Unione dai singoli Enti. Nel caso di consultazioni statali la richiesta di rimborso statale è a carico dei singoli Enti.

5. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.
6. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione, sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso, nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.
7. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene in relazione agli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i comuni interessati; inoltre, è possibile concordare, in sede di approvazione del bilancio, nel primo triennio di vigenza della convenzione un diverso criterio di riparto tra i Comuni associati in misura non superiore alla spesa storica attualizzata, a parità di servizi e di trasferimenti da enti diversi. Si applica in relazione agli investimenti quanto previsto dall'art. 6 della presente convenzione.
8. Gli organi dell'Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni, oppure accollarsi l'intero onere, con particolare riferimento al primo triennio di vigenza della convenzione, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.
9. La gestione finanziaria del Corpo unico intercomunale avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale (piano operativo del servizio) ed un rendiconto di gestione approvato dalla giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.
10. L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato: - l'ipotesi di bilancio preventivo annuale di norma nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione; - il rendiconto di gestione di norma nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.
11. Il bilancio del Corpo unico intercomunale è su base annua alla stregua dei bilanci degli Enti Locali. Il bilancio annuale di previsione del servizio viene esaminato, entro un mese dalla consegna, da ciascuna Giunta comunale, che assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. In caso negativo la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari. La Giunta può approvare un piano operativo provvisorio ai sensi dell'art. 47 co. 4 dello Statuto.
12. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato. Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio del secondo anno successivo o utilizzate per specifici progetti.
13. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza con le modalità previste dall'art. 45 dello Statuto. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

Art. 5 – Denominazione e sede

1. La struttura associata assume la denominazione di "Corpo Intercomunale di Polizia Valmarecchia".
2. La sede Corpo Intercomunale è a Santarcangelo di Romagna. E' prevista una sede centrale per l'allocazione della centrale radio operativa e dei servizi generali. Possono essere previsti Presidi territoriali strutturati, per la migliore organizzazione del Corpo.
3. Le sedi, i presidi e gli uffici sono definiti dalla Giunta dell'Unione, anche in relazione alle opportunità logistiche per una migliore erogazione del servizio compatibilmente alle risorse economiche disponibili.

ART. 6 – Beni immobili, mobili ed attrezzature

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando: - in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite; - in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.
2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'Unione e quella del Comune concedente.
3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.
4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.
5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.
6. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.
7. L'Unione procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

8. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.
9. I beni costituenti la dotazione strumentale del Corpo unico conferiti dai Comuni aderenti sono assegnati in comodato d'uso all'Unione. I beni acquistati dal Corpo durante il suo funzionamento sono conferiti in proprietà all'Unione. L'inventario dei beni conferiti da ciascun Ente sarà redatto dal Comandante del Corpo o suo delegato prima dell'inizio delle attività. Le strumentazioni in sede fissa destinate al rilevamento delle violazioni del codice della strada, restano di proprietà dei Comuni e pertanto tutte le relative spese saranno a carico degli stessi Comuni.

ART. 7 – Armamento

1. Il personale del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale, al quale è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, presta servizio armato ai sensi dell'art.5, co. 5 della L. n. 65/1986, nei termini e nelle modalità stabilite dal D.M. n. 145/1987 e dal regolamento del Corpo che verrà approvato dall'Unione.
2. L'ambito territoriale per il porto dell'arma di cui sono dotati gli appartenenti al Corpo è coincidente con quello di cui all'art. 1, comma 4, della presente convenzione.

ART. 8 – Decorrenza e durata della convenzione – controlli e governance

1. La presente convenzione entra in funzione e sostituisce quelle precedenti con decorrenza stabilita dalla Giunta dell'Unione in sede di approvazione del progetto attuativo ed in ogni caso entro il 30 giugno 2014 ed ha durata indeterminata come previsto dall'art. 7 dello Statuto dell'Unione dei Comuni.
2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.
3. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo, secondo le peculiarità previste dall'articolo successivo con riferimento alla Polizia municipale

ART. 9 – Coordinamento e controlli sulle attività del corpo intercomunale

1. Ai sensi dell'art. 32 del vigente Statuto dell'Ente, l'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione. Viene assicurata la condivisione e la divulgazione presso i Comuni degli strumenti di programmazione e di controllo interno secondo le tempistiche previste dalle norme di legge e di regolamento.
2. Competente per la soluzione delle problematiche generali inerenti l'attività del Corpo è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla stessa sono demandati i compiti di indirizzo e vigilanza sul Corpo nell'espletamento delle funzioni ad esso conferite.
3. Ferme restando le specifiche competenze dei Sindaci sui propri territori, il Presidente dell'Unione (qualora tutti i Comuni che costituiscono l'ambito abbiano trasferito la funzione Polizia Locale all'Unione) è l'autorità alla quale il Comandante del Corpo Intercomunale della Polizia Municipale risponde direttamente dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo; lo stesso impartisce al Comandante le direttive di massima a norma dell'art. 17, comma 2, LR 24/2003, e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

4. L'Unione s'impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione relativi all'espletamento della funzione conferita. In sede di conto consuntivo il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione, basandosi su indicatori che saranno determinati dalla Giunta dell'Unione di concerto con il Comandante del Corpo.
5. Il Comandante è una persona con comprovata esperienza di comando all'interno della Polizia Municipale, individuato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e del CCNL. Al fine di coadiuvare il Comandante nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalle Leggi, dai Regolamenti e dalla presente Convenzione è previsto un Vice Comandante, incaricato dal Comandante nel rispetto dei criteri fissati dalla Giunta dell'Unione.
6. Il sistema direzionale dell'attività del Corpo è così articolato: - Il Presidente dell'Unione è l'autorità di Polizia Municipale del territorio dell'Unione; - La Giunta dell'Unione collabora con il Presidente, sentite le proposte del Comandante, definisce ed approva gli indirizzi della gestione del servizio e ne verifica l'attuazione. In particolare rientrano nelle attribuzioni della Giunta i seguenti atti: - atti di programmazione: determinazione della dotazione organica e del fabbisogno annuale e predisposizione, entro il 30 ottobre dell'esercizio precedente a cui si riferisce, del programma annuale della gestione sotto l'aspetto tecnico contabile organizzativo, previo confronto col Comandante del Corpo; - attività di controllo: verifica in corso d'anno e a fine esercizio dell'andamento dei programmi.
7. Il Comandante del Corpo, nominato dal Presidente, riveste la qualifica prevista dal regolamento dell'Unione, ed ha, tra gli altri, il compito di: - dar seguito alle direttive del Presidente e dei Sindaci dei Comuni associati ed elaborare i piani operativi; - svolgere funzioni di coordinamento e di impulso finalizzato ad uniformare tecniche operative ed organizzative del servizio; - relazionare periodicamente sul funzionamento e sull'efficacia del servizio unificato. Il Comandante risponde direttamente al Presidente delle funzioni a lui attribuite;
8. Fatto salvo l'autonomia del Corpo e la dipendenza funzionale del Comandante dal Presidente per le finalità previste dalla legge, gli atti organizzativi dell'Unione stabiliscono la collocazione del Corpo nella struttura dell'Ente e le funzioni del Dirigente del settore di riferimento a cui sono attribuiti compiti di coordinamento dell'attività del Corpo con quella degli altri servizi e per il raggiungimento degli obiettivi di settore.

ART. 10 – Recesso, revoca del conferimento delle funzioni, scioglimento dell'Unione.

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto dell'Unione in ordine anche alla durata minima dei conferimenti, che ai sensi dell'art.24, co. 6, L.R. n. 21/2012 è fissata in 5 anni, la retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione può comportare la cessazione del comando del relativo personale, nonché il trasferimento al Comune revocante, deciso da parte del Consiglio dell'Unione, del personale conferito dal comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente se ritenuto dal Consiglio dell'Unione non adeguato rispetto all'ambito ottimale ridotto. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, primo periodo, il Consiglio dell'Unione può attribuire al Comune recedente gli eventuali maggiori oneri che l'Unione deve affrontare nel primo anno di efficacia del recesso sulla base di apposita documentazione tecnico contabile da proporsi da parte della Giunta dell'Unione e da approvarsi da parte del Consiglio dell'Unione.

2. Tutti i immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.
3. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione ovvero, avendo beneficiato di contributi dei Comuni aderenti, non sia frazionabile.
4. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carica all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.
5. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.
6. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.
7. Per i beni immobili proveniente dalla Comunità Montana Alta Valmarecchia trovano applicazione le norme dello Statuto (art. 51).

ART - 11 Protezione dei dati personali

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003).
2. L' Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione,ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e - 29 D.Lgs. n. 196/2003. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

ART. 12 – Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 13 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 14 – Registrazione

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al dpr 131/86

ART. 15 – Norme transitorie e finali

1. Sino all'emanazione del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale e relativo armamento, e comunque non oltre il 31.12.2014, si applica, in quanto compatibile il regolamento dell'Unione di Comuni Valle del Marecchia.
2. Fino 31.12.2017, essendo l'ambito ottimale costituito da almeno 7 Comuni, il Corpo intercomunale dell'Unione, rimane Corpo anche se include i 2/3 dei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale ottimale.
3. Con l'entrata in funzione della presente convenzione vengono automaticamente risolte le precedenti convenzioni in materia, sia per quanto i Comuni della bassa Valmarecchia, sia per quanto attiene i Comuni dell'alta Valmarecchia.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO DEL COMUNE DI CASTELDELCI
Patrizia Salvi

IL SINDACO DEL COMUNE DI MAIOLO
Marcello Fattori

IL VICE SINDACO DEL COMUNE DI NOVAFELTRIA
Ivana Baldinini

IL SINDACO DEL COMUNE DI PENNABILLI
Lorenzo Valenti

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO DEL COMUNE DI POGGIO-TORRIANA
Giuseppe Mario Puzzo

Unione di Comuni
Valmarecchia

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN LEO
Mauro Guerra

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO DEL COMUNE DI SANTARCANGELO
Clemente Di Nuzzo

IL SINDACO DEL COMUNE DI VERUCCHIO
Giorgio Pruccoli

IL SINDACO DEL COMUNE DI TALAMELLO
Francesca Ugolini

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
Giorgio Pruccoli

IL SINDACO DEL COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA
Guglielmino Cerbara